

9277 122 00

30 GEN 2020

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "NACHIRO APS"



ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

È costituita l'associazione culturale NACHIRO APS C.F.: 93176250756. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017. L'associazione ha sede legale nel Comune di LECCE all'indirizzo risultante da apposita iscrizione al R.U.N.T.S. L'Assemblea ordinaria dei soci ha facoltà di istituire e sopprimere, succursali, filiali, agenzie, sedi secondarie e rappresentanze anche altrove, ovvero di modificare l'indirizzo (via e numero civico) della sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato: il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporterà quindi modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione al R.U.N.T.S.

Spetta invece all'Assemblea straordinaria deliberare il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - COSTITUZIONE E AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITÀ

1. L'Associazione riunisce in associazione tutte le persone fisiche, giuridiche o enti non aventi scopo di lucro (Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo, culturale, sociale, storico, artistico su tutto il territorio Nazionale, internazionale e in particolare nel Comune ove ha sede la società e limitrofi e favorire il miglioramento della vita dei suoi associati, ai familiari, ai portatori di handicap e terzi.
2. L'Associazione non ha finalità di lucro, inteso come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forma indiretta o differita, e i suoi Soci operano a favore della medesima secondo i criteri del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.
3. L'Associazione può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative con mezzi tradizionali o elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia o all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale. Per l'eventuale realizzazione di progetti e/o interventi sovranazionali, può operare anche fuori dal territorio comunale in cui è costituita. Curare e gestire portali internet come luoghi di incontro e scambio, curare edizioni e redazioni di pubblicazione sia on line che off line su temi di carattere specifico.
4. L'Associazione è apartitica.
5. Il numero dei soci è illimitato.
6. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo del rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate alla promozione, valorizzazione e animazione e diffusione di attività artistiche culturali del territorio, finalità che intende perseguire attraverso la valorizzazione della pratica delle arti in genere e in specie nei settori musicali, teatrali, letterari, della danza e delle arti figurative:
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa in ambito delle arti musicali, teatrali, letterarie, della danza, della comunicazione e delle arti figurative.

Tali attività di interesse generale potranno più specificamente declinarsi nelle seguenti azioni:

- a) svolgere fattiva opera per promuovere l'accrescimento culturale e la tutela del patrimonio culturale attraverso la diffusione della conoscenza e della pratica delle arti in genere e in specie nei settori musicali, teatrali, letterari, della danza, delle arti figurative, mostre fotografiche ed artistiche, conferenze, pubblicazioni editoriali, in particolare essa potrà predisporre e organizzare mezzi e strutture per lo svolgimento e la gestione, anche in proprio, di corsi di educazione e insegnamento; produrre, allestire e rappresentare, mostre nazionali/internazionali

anche con il coinvolgimento di artisti nazionali/internazionali, spettacoli teatrali ed esibizioni artistiche varie; stimolare i Soci al coinvolgimento in tutte le varie forme d'Arte; valorizzare sul piano culturale l'arte nelle sue più svariate accezioni; incentivare lo sviluppo artistico, culturale e sociale in tutti i settori, qualificandolo sotto il profilo didattico riguardante le persone e i mezzi;

- b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative, incontri, seminari, corsi, festival, convegni, stages, attività di animazione. Particolare interesse verrà rivolto agli interventi di promozione ed organizzazione di attività e di corsi, da svolgersi nelle scuole di ogni ordine e grado o in altre attività di sviluppo culturale, sociale, storico, artistico del territorio del Comune di Corbetta, in Italia e all'estero;
 - c) proporre e sollecitare le varie Autorità competenti, anche ad assumere provvedimenti rivolti a migliorare l'offerta attraverso la tutela e il recupero del suo patrimonio, naturale, ambientale, paesaggistico, storico, culturale, folcloristico ed enogastronomico;
 - d) stimolare, promuovere attività solidali, svolgere beneficenze, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
 - e) organizzare incontri, readings, tavole rotonde, convegni, seminari dibattiti, mostre rassegne, istituire biblioteche, anche virtuali, accrescere la conoscenza ed ampliare le occasioni di partecipazione alla conoscenza artistica di opere raramente reperibili, curare la formazione del pubblico, in particolare di quello giovanile tramite l'organizzazione di lezioni, offrire opportunità di crescita professionale ai giovani per combattere l'emarginazione sociale.
 - f) Svolgere attività di formazione di personale tecnico scientifico con l'individuazione di comuni obiettivi formativi, sia di carattere gestionale che di studio, privilegiando le risorse e le competenze già presenti nelle singole realtà. Svolgere attività di ricerca scientifica e artistica, con individuazione di temi che consentano la promozione di indagini comuni o coordinate con centri di ricerca universitaria e non. Offrire servizi agevolati, attraverso la stipula di apposite convenzioni, per i pubblici speciali, (Soci, Sostenitori, Sponsor, Partner, Clienti, Abbonati, ecc.): a titolo esemplificativo, riduzione dei prezzi di biglietto d'ingresso, libri e cataloghi.
2. Promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a prefiggendosi di favorire lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione di ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di uguaglianza, di libertà, di pari dignità sociale e di pari opportunità favorendo l'esercizio al diritto all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità soprattutto dei soggetti svantaggiati e portatori di handicap;
 3. Promuovere la pubblicazione di una rivista-bollettino, pubblicazione di atti di convegni e seminari, di studi e ricerche; pubblicazioni ed edizioni di carattere culturale in genere anche attraverso piattaforme on line – off line.
 4. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.
 5. Volontari - Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. La Associazione rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche. In caso di necessità può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
 6. Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse anche attività diverse rispetto al precedente punto 1, se regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117 come per esempio, organizzare manifestazioni ed attività atte alla raccolta di fondi da utilizzare per lo sviluppo delle attività istituzionali. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 - SOCI

1. I Soci dell'associazione si distinguono in:
 - a) Soci ordinari;
 - b) Soci onorari;
 - c) Soci fondatori;
2. Sono Soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.
3. Sono Soci onorari: la qualifica di "socio onorario" può essere conferita a quelle Persone eminenti nelle discipline umanistiche cui l'Associazione, su delibera del Consiglio di Amministrazione, crede conveniente tributare tale investitura.

Possono essere "soci onorari":

 - alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento;
 - persone che abbiano reso segnalati servizi all'Associazione

I "soci onorari" sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, hanno diritto di voto deliberativo nelle Assemblee e sono eleggibili a cariche sociali.
4. Sono "soci fondatori" coloro che si sono fattivamente adoperati per la costituzione dell'Associazione, partecipando alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della stessa. I "soci fondatori" risultano nell'elenco generale dei Soci.
5. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. I Soci ordinari e fondatori devono versare la quota associativa annuale; i soci onorari e aggregati sono esentati dal pagamento della quota annuale.
2. Tutti i Soci hanno diritto:
 - a) a ricevere la tessera dell'Associazione;
 - b) a ricevere le pubblicazioni dell'Associazione;
 - c) a frequentare i locali dell'Associazione;
 - d) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di: cene sociali, acquisto pubblicazioni, biglietti di ingresso a manifestazioni promosse e/o organizzate dall'Associazione, convenzioni con attività commerciali.
 - e) di voto per eleggere gli organi direttivi dell'Associazione;
 - f) di essere eletti, purché maggiorenni, alle cariche direttive dell'Associazione;
 - g) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione
 - h) I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.
3. I soci minorenni potranno esercitare i diritti di voto e di rappresentanza all'interno dell'Assemblea attraverso gli esercenti la potestà genitoriale.
4. I Soci hanno l'obbligo di:
 - a) rispettare lo Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
 - b) versare nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota associativa all'Associazione;
 - c) non operare in concorrenza e/o contro l'attività dell'Associazione.

ART. 6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO.

1. L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, sottoscrivendo apposita domanda e seguito del versamento della quota associativa annuale.



L'eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato in forma scritta al richiedente che ha facoltà di presentare ricorso, entro 30 giorni, al Consiglio Direttivo; sull'eventuale ricorso si pronuncia l'Assemblea dei Soci.

2. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile.
3. L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo dell'Associazione per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione. Eccetto l'esclusione per dimissioni, prima di procedere all'eventuale esclusione di un socio, allo stesso vanno contestati per iscritto gli addebiti mossi, consentendo facoltà di replica entro 30 giorni dall'invio della comunicazione. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di convocare il socio interessato per un contraddittorio e una disamina degli addebiti. Nel caso di esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata, dopo la quale l'esclusione diventa operante con relativa annotazione nel libro dei soci.

ART. 7 – ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo;
 - e) Il Revisore dei Conti.
2. Sono organismi ausiliari dell'Associazione:
 - a) Il Vicepresidente
 - b) il Segretario
 - c) Il Tesoriere
 - d) Il Presidente Onorario

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
2. Alle Assemblee hanno diritto di voto i Soci che abbiano versato la quota associativa sia dell'anno precedente che dell'anno in corso, e comunque prima della data di svolgimento di ogni Assemblea. È consentita una delega per ogni socio, da rilasciarsi ad altro socio in forma scritta con firma autografa di entrambe le parti e accompagnata dalla copia del documento di identità del delegante.
3. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci che sono in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.
4. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario dell'Associazione.
6. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali, ed ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento;
 - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

- nomina o revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina o revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di qualsiasi mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 8 (otto) giorni prima ai soci in regola con il versamento della quota dell'anno in corso.

7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.
8. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, anche su richiesta sottoscritta e motivata da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio, per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.
9. L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
10. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare eventuali modifiche al presente statuto o lo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio.
11. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci presenti. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
12. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.
13. L'eventuale scioglimento della associazione deve essere deliberato secondo le disposizioni di cui al successivo art. 18.
14. Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. La verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione. L'organo amministrativo può stabilire, nell'avviso di convocazione, che l'assemblea si tenga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, omettendo in tal caso l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sette eletti fra i soci. Tuttavia, per assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti l'assemblea ordinaria elettiva può deliberare l'aumento, prima dell'elezione, del numero dei componenti da eleggere fino ad un numero comunque non superiore ad un quinto dei soci iscritti.
2. L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio direttivo con votazione palese.

3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei Componenti.
5. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
6. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei suoi componenti, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
7. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
8. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.
10. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività dell'Associazione che possono partecipare senza diritto di voto.
11. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato una volta in volta dal Consiglio stesso.
12. L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o delle unioni dei Comuni, ecc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.
13. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email o fax o con qualsiasi mezzo che dia riscontro della ricezione da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente o in caso di sua impossibilità da uno dei Vice-Presidenti.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, o in caso di sua impossibilità uno dei Vice-Presidenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.
14. Le adunanze del Consiglio direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica. Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - A. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - B. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

C. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

15. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione; vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

ART. 10 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione con votazione palese, che dovrà avvenire entro 45 giorni dall'Assemblea di elezione delle cariche.
2. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno con votazione palese.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.
5. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo il quale provvederà all'elezione del nuovo Presidente entro un termine di 45 giorni.
6. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile dell'Associazione.
7. Il Presidente, assistito dal Segretario ha i seguenti compiti e poteri: convocare e presiedere il Consiglio Direttivo; convocare l'Assemblea dei Soci; sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

ART. 11 - SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Tesoriere ed il Segretario sono eletti nel Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, con votazione palese. Il Segretario ed il Tesoriere, se non Consiglieri, sono nominati dall'assemblea dei soci, assistono alle riunioni del Consiglio direttivo ma non hanno diritto di voto.
2. Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
3. Il Tesoriere cura, insieme al Presidente, la tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della associazione nonché segue i movimenti contabili della associazione e le relative registrazioni.

ART. 12 – ORGANO DI CONTROLLO

1. La costituzione dell'Organo di Controllo all'interno dell'Associazione è obbligatorio quando siano superati per due esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari o superiore ad Euro 110.000,00
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o superiori ad Euro 220.000,00

- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari o superiori a 5 unità.
2. L'Organo di Controllo è composto da tre membri compreso il suo Presidente. È facoltà dell'Assemblea ed in presenza dei requisiti di legge nominare un Organo di Controllo monocratico.
 3. L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea che provvede altresì alla nomina di due supplenti per l'ipotesi in cui l'Organo abbia composizione collegiale e di un Sostituto per l'ipotesi di Organo di Controllo in composizione monocratica.
 4. Uno dei componenti dell'Organo di Controllo in composizione collegiale ed uno dei supplenti, ovvero l'Unico Componente ed il relativo Sostituto qualora l'organo abbia composizione monocratica, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.
 5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
 6. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 de "il Codice", ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 de "il Codice". Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
 7. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
 8. L'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, resta in carica quattro anni (*o tre secondo mandato del consiglio direttivo*), salvo dimissioni o decadenza. Qualora nel corso del mandato uno o più di detti componenti dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo vi subentra il supplente che ha ricevuto il maggior numero di voti ovvero quello in possesso dei requisiti di Legge, o il sostituto se trattasi di Organo monocratico.

ART. 13 – REVISORE DEI CONTI

1. L'Associazione sarà obbligata a nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, qualora superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari o superiore ad Euro 1.100.000,00
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o superiori ad Euro 2.200.000,00
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari o superiori a 12 unità.
2. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117

ART. 14 - PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione e viene eletto con votazione segreta
2. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti, ferma restando la rappresentanza legale in capo al presidente pro tempore in carica.

ART. 15 - ENTRATE E SPESE – PATRIMONIO

1. Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
 - a) quote e contributi dei Soci;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - d) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi, attraverso lo svolgimento di attività economiche.
 - g) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;

- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo;
 - j) il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione.
2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
 3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell'Associazione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ART. 16 – PRESTAZIONI DEI SOCI E VOLONTARI

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
 2. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.
 3. Per promuovere verso i cittadini la cultura della gratuità e del dono e favorire esperienze concrete della pratica del volontariato, in occasione di manifestazioni o specifiche iniziative o progetti afferenti gli scopi statuari dell'Associazione, la stessa potrà, per quell'evento, attività o progetto, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate all'Associazione stessa, purché debitamente assicurate. A tal fine verrà istituito uno specifico registro dei volontari singoli che, pur non aderendo all'Associazione, intendano contribuire con la loro attività, in forma libera e gratuita, alla realizzazione di iniziative a carattere civico e solidaristico.
- Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.
- Il Consiglio Direttivo delibera preventivamente e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per l'Associazione nell'ambito delle attività istituzionali.

ART. 17 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.
5. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
6. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza, come previsto dalle norme vigenti in materia.
7. Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede dell'Associazione.
8. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 18 – SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.

2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente al momento dello scioglimento e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devolute con espresso vincolo di destinazione a fini di utilità sociale in favore di Enti del Terzo Settore con finalità analoghe all'Associazione.
3. I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente al momento dello scioglimento e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devoluti ad altra associazione con finalità analoghe.

ART. 19 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina di un conciliatore.
2. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Comitato Regionale Lombardia.
3. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.
4. In caso di comprovate difficoltà, l'Assemblea dell'Associazione, convocata in forma straordinaria, può richiedere il commissariamento.

ART.20 – LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) Il Libro degli associati;
 - b) Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
 - d) Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) Il Libro dei Volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali di Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto dell'ordine del giorno ed i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di quindici (15) giorni

ART. 21- NORME FINALI

1. L'atto costitutivo, lo statuto, le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sulla attività, approvati dalla Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge, nei termini previsti.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.
3. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.
4. Per eventuali controversie che dovessero sorgere tra terzi e l'Associazione sarà competente il Foro del Tribunale di Ove a sede l'associazione.

Art. 22 – NORME TRANSITORIE

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Lecce, 9 gennaio 2026

Il Presidente



